



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno undici (11) del mese di marzo (03) alle ore 20.30, si è riunita tramite la piattaforma Google Meet, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione COORDINAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. ROMANO MENGOZZI, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra SERENA VERDI. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 15 e regolarmente rappresentati n.0 soci e così complessivamente n. 15 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, ha ritenuto necessario indire l'assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto codice.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, viene interamente riformulato.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i, il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per

la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 21.15.

IL PRESIDENTE
(Romano Mengozzi)



IL SEGRETARIO
(Serena Verdi)



STATUTO

COORDINAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ODV

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'organizzazione di volontariato denominata **"COORDINAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ODV"** (d'ora in avanti Associazione).

L'Associazione ha sede legale in Piazza G. Marconi n.3 nel Comune di Portico e San Benedetto. La variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

A) FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro ed è impegnata a svolgere attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi; si prefigge l'obiettivo di unire in associazione tutte le persone che hanno interesse allo sviluppo del senso civico e di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. Y del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.: Protezione Civile ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile all'interno della comunità del Comune di Portico e San Benedetto, della Provincia di Forlì - Cesena e su richiesta della Protezione Civile Regionale a fronte di calamità nell'intero territorio Nazionale secondo le competenze maturate.

In particolare, per la realizzazione delle proprie finalità e nell'intento di agire in favore della collettività, l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere attività di volontariato a vantaggio delle comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, Enti e soggetti privati aventi la finalità di operare per la salvaguardia della popolazione civile del territorio di insediamento.

B) ATTIVITA'

Gli interventi dell'Associazione saranno effettuati sulla base di piani comunali, provinciali, regionali o nazionali di Protezione Civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità e saranno interventi di soccorso tecnico (secondo le capacità maturate), assistenza umanitaria in collaborazione con la colonna mobile della Regione Emilia-Romagna e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi, anche con stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o strutture pubbliche o private.

L'Associazione si propone di svolgere attività di promozione della cultura di Protezione Civile con corsi presso scuole o con comunicazioni via web, stampa, tv delle proprie attività solidali e di sostegno ai cittadini; di assistenza organizzata e operativa a manifestazioni, su richiesta di Enti Pubblici, anche ad alta intensità di pubblico, sportive, culturali, religiose o similari; promuovere ed organizzare

seminari convegni e corsi di formazione su temi come volontariato, Protezione Civile, primo soccorso, rischio idrogeologico geologico, tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio pubblico e del paesaggio; organizzare con altre associazioni di volontariato e aziende private eventi solidali per raccolta fondi con finalità chiare e trasparenti con evidenza dei destinatari; condividere materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisti o donazioni) con Enti, strutture e/o associazioni o privati che interagiscono e collaborano per lo sviluppo delle finalità dell'associazione e del presente Statuto: le domande dovranno pervenire per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del terzo settore, l'Associazione potrà svolgere:

- 1) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- 2) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- 3) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, mostre, feste cittadine, celebrazioni e simili a carattere occasionale anche della durata di più giorni con finalità di autofinanziamento;

Al fine di finanziare e garantire il funzionamento e le manutenzioni dei mezzi, delle attrezzature, delle sedi per svolgere le proprie attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può stipulare convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche per fini legati alla Protezione Civile e alla sicurezza del territorio e delle manifestazioni che vi si svolgono, trattando possibilmente un rimborso spese per le attrezzature e i mezzi utilizzati.

Le attività dei commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, dopo aver presentato la relativa documentazione nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. L'associazione può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti temporali necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e, in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche. Assicurerà inoltre il Consiglio Direttivo e il Presidente con una assicurazione sulla tutela giudiziarie.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 4, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 4 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) rendite patrimoniali;
- g) proventi delle attività di raccolta fondi;
- h) proventi delle attività di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1^a gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli, che non abbiano riportato gravi condanne penali definitive, senza distinzione di sesso, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- per decesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Art. 7
Doveri e diritti degli associati

I soci sono tenuti: all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività; a non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione; ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione; a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari prestando la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito per un minimo di ore 50 annuali; ad effettuare i corsi di formazione obbligatori per le situazioni di emergenza a cui i volontari potrebbero essere destinati. I nuovi soci devono obbligatoriamente partecipare ai corsi di formazione di base per i volontari della Protezione Civile.

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo), previa richiesta scritta inviata al Presidente del

Consiglio Direttivo con preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, In accordo con il Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui sono, in tal sede, venuti a conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'associazione in caso di indebita rivelazione e o utilizzo di fatti e o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 9 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è il massimo organo rappresentativo dei soci che la costituiscono ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi in forma scritta e/o informatico almeno quindici giorni prima della data di riunione.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso

giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, dieci giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.11

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per tre anni.

- Ha seguenti compiti e poteri:
- coordinare le attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere all'incasso da terzi, autorizzare i pagamenti;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 13

Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 14

Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

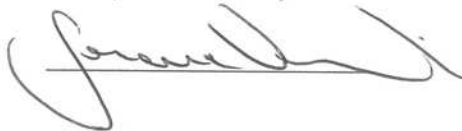
Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Coordinamento Comunale di Protezione Civile ODV di Portico e San Benedetto.

Portico e San Benedetto, 11/03/2021

IL PRESIDENTE
(Romano Mengozzi)



IL SEGRETARIO
(Serena Verdi)



3	453	16/03/2021	0,00	TGP21L000453000II
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TGP